

Sezione forestale
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 28 51
fax +41 91 814 28 59
e-mail dt-sf@ti.ch
web www.ti.ch/sf

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

La Sezione forestale

Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli artt. 4 e 20 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- l'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- la Risoluzione Governativa n° 1070 del 01 marzo 2023 con la quale veniva approvata la "Direttiva cantonale sugli incendi di bosco e sul picchetto forestale";

ribadita la necessità di prevenire gli incendi di bosco in modo efficiente e consentire ai pompieri di reagire prontamente in caso di evento;

valutato lo stato della vegetazione in relazione al rischio d'incendi boschivi e il probabile sviluppo nei prossimi giorni;

comunica che:

1. Oggi lunedì 31 marzo 2025 entra in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.
2. La misura di cui al punto 1. si estende a tutti i tipi di fuoco all'aperto e a qualsiasi atto che possa causare un principio d'incendio di vegetazione.
3. I Municipi possono concedere deroghe sulla base dell'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità, sotto la loro responsabilità e informando tempestivamente la Sezione forestale della Divisione dell'ambiente, che si riserva, se necessario, il diritto di annullamento.
4. Il divieto è valido su tutto il territorio del Canton Ticino e, in accordo con le autorità forestali grigionesi, anche nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo.
5. Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto resta in vigore fino alla successiva comunicazione di revoca.
6. Eventuali responsabili devono rispondere ai costi per l'intervento dei pompieri e per i danni causati.

Decisione n. del 31 marzo 2025

7. Le infrazioni alla legislazione forestale e alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura sono punite con multe fino a CHF 20'000.- in base al relativo regolamento.
8. Le indicazioni trasmesse per radio e televisione da MeteoSvizzera Locarno-Monti sono vincolanti.

PER LA SEZIONE FORESTALE

Il responsabile

Alessandro Stampfli